



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO COMUNALE

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile.
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Severino Marche, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, dal 24.10.2014 al 08.11.2014.
- Entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, limitatamente agli art. 9, comma 4 – art. 11, comma 1, punto a) ed art. 12, comma 3.
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Severino Marche, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, dall'11.09.2015 al 26.09.2015.
- Entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, limitatamente agli art. 9, comma 6 ed art. 16, comma 5.
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Severino Marche, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, dal 01.02.2018.

San Severino Marche, li 01.02.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Avv. Pietro Tapanelli





## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

### Regolamento per la disciplina della

### Tassa sui Rifiuti (TARI)

#### Indice

<u>Art. 1 – Oggetto</u> .....	3
<u>Art. 2 – Natura del tributo</u> .....	3
<u>Art. 3 – Presupposto impositivo</u> .....	3
<u>Art. 4 – Base imponibile</u> .....	3
<u>Art. 5 – Obbligazione tributaria</u> .....	4
<u>Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento</u> .....	5
<u>Art. 7 – Soggetto attivo</u> .....	5
<u>Art. 8 – Soggetti passivi</u> .....	6
<u>Art. 9 – Occupanti utenze domestiche</u> .....	6
<u>Art. 10 – Categorie utenze non domestiche</u> .....	7
<u>Art. 11 – Esclusioni</u> .....	8
<u>Art. 12 – Riduzioni ed esenzioni</u> .....	9
<u>Art. 13 – Piano Finanziario</u> .....	10
<u>Art. 14 – Tributo giornaliero</u> .....	11
<u>Art. 15 – Tributo provinciale</u> .....	11
<u>Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo</u> .....	11
<u>Art. 17 – Dichiarazione</u> .....	12
<u>Art. 18 – Attestazione</u> .....	13
<u>Art. 19 – Accertamento</u> .....	13
<u>Art. 20 – Norme transitorie e finali</u> .....	13



### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) n quanto componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di San Severino Marche, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, l'allacciamento alle reti elettrica ed idrica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile



alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, il Comune informa i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

#### **Art. 5 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.



2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

#### **Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento**

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di San Severino Marche sulla base delle indicazioni pervenute dal soggetto gestore del servizio.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

#### **Art. 7 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di San Severino Marche sul cui territorio insiste, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.



### **Art. 8 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 9 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di 2 unità.  
  
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'atto della formazione del ruolo. Per le utenze successive alla predetta formalità, il numero degli occupanti è quello risultante alla data di apertura dell'utenza.



5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa relativa ad un occupante dell'abitazione.

7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 che non costituiscono pertinenza di utenze domestiche si considerano utenze domestiche utilizzate da due occupanti, se condotte da persona fisica; si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

#### Art. 10 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
2	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
3	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
4	<i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i>
5	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 11 – Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

- a) le abitazioni prive d'allacciamento alle reti dei servizi dell'energia elettrica o dell'acqua;
- b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- c) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;
- d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di idonea documentazione con indicazione delle tipologie di rifiuti conferiti;
- e) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;



c) Le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 12 – Riduzioni ed esenzioni**

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, inteso come porta a porta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

4. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività della categoria di riferimento; la formula da applicare è la seguente:



$$Rid (\%) = Q_{avv} / [S_{tot} * (Kd)]$$

dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione

$Q_{avv}$  = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

$S_{tot}$  = superficie totale

(Kd) = coefficiente di produttività di riferimento

5. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

6. Il tributo è ridotto del 15 per cento in caso di:

- a) abitazione con unico occupante (superficie superiore a 40 mq);
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo.

7. Le seguenti fattispecie sono esentate dalla TARI:

- a) locali e aree destinati a istituti pubblici di assistenza e beneficenza;
- b) locali e aree destinati all'esercizio del culto.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla presentazione e vengono meno a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla data del venir meno del diritto alle riduzioni stesse.

9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, è prevista la somma pura con limite di riduzione sul totale dell'imposta dovuta, pari al 70%.

### **Art. 13 – Piano Finanziario**

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'Ufficio Finanziario, sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dal soggetto gestore del servizio.



2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

#### **Art. 14 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di San Severino Marche istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 15 – Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### **Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.



2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di San Severino Marche.

5. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la data di scadenza delle stesse.

6. Qualora non siano state determinate le tariffe per l'esercizio di riferimento entro i termini di scadenza di cui al precedente punto 5), il comune potrà richiedere versamenti in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

7. Per il primo anno di entrata in vigore della TARI, la riscossione è effettuata in acconto, secondo le modalità stabilite con atto consiliare n. 21 del 22/5/2014, ed a saldo nel numero di rate e scadenze che saranno stabilite successivamente all'approvazione delle tariffe.

#### **Art. 17 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di



non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

#### **Art. 18 – Attestazione**

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento al giorno in cui la variazione si verifica. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 8.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono darne tempestiva comunicazione e la stessa ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

#### **Art. 19 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di San Severino Marche che potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 20 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.



3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

\*\*\*\*\*